

Risposta n. 176

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 - Complesso monumentale - Spettanza

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Una Fondazione, costituita nel 2006 per iniziativa pubblica, ha lo scopo di far rivivere un complesso monumentale cittadino di particolare interesse storico ed artistico, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue, in via prioritaria, l'obiettivo di tutelare, valorizzare e rendere fruibile alla collettività, il complesso, attraverso l'organizzazione di eventi, mostre, attività culturali, spettacoli, attività di formazione superiore e di ricerca scientifica, nonché attraverso la realizzazione di mostre ed altre iniziative culturali.

La Fondazione si fa carico dei costi di manutenzione ed anche di tutti gli interventi che conseguono all'apertura al pubblico dello stesso (dalla vigilanza alla pulizia).

Da Statuto, la Fondazione è istituita e svolge la propria attività avendo quale

unico sostanziale obiettivo la valorizzazione del bene cui si riferisce.

Peraltro, la Fondazione:

- è stata istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto pubblico (il Comune) che ha conferito, tramite concessione, la disponibilità dell'immobile;
- gestisce un patrimonio (il complesso monumentale) di appartenenza pubblica, oltre che dichiarato di interesse storico ed artistico *ex* d.lgs. n. 42 del 2004;
- è amministrata da un Consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati, per metà da Enti pubblici e per l'altra metà da soggetti ed Enti privati;
- è sottoposta ad un penetrante potere di controllo del Comune che, oltre ad essere uno dei Fondatori e Sostenitori istituzionali nonché il soggetto concedente il complesso monumentale, ha il potere di proporre il nominativo del Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Collegio dei revisori ed un supplente dello stesso.

Tanto premesso, la Fondazione chiede di sapere se il complesso monumentale possa essere considerato un luogo della cultura di appartenenza pubblica, al cui sostegno sono dirette le erogazioni liberali che il legislatore ha inteso beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del d.l. n. 83 del 2014 (Art-bonus).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Fondazione istante ritiene che le erogazioni liberali in denaro effettuate da terzi al fine specifico di "sostenere" il complesso monumentale di appartenenza pubblica possano fruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del d.l. n. 83 del 2014, in quanto il destinatario della liberalità ha caratteristiche tali dalle quali è possibile desumerne, comunque, la natura sostanzialmente pubblicistica.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, prevede un credito d'imposta (cd. Art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per *"interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo"*.

Tale credito d'imposta - riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Con riferimento specifico al requisito della "appartenenza pubblica" degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l'istituto:

- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;

- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;

- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;

- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

- è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione - abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).

Quest'ultimo, ha chiarito che dall'interpello emerge che la Fondazione è stata costituita per iniziativa pubblica, è posta sotto un penetrante controllo da parte del Comune e la sua finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, cura e valorizzazione del complesso monumentale, bene di proprietà pubblica ed affidato, dal Comune proprietario, alla Fondazione appositamente creata per la sua gestione e valorizzazione.

In ragione di tale coincidenza tra l'oggetto della Fondazione e il luogo della cultura di appartenenza pubblica, le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione rientrano nell'agevolazione fiscale Art-bonus".

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)